

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

DECISIONE N. 25 DEL 16/3/90

1. La III Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 16/3/90
i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale
rispettivamente 15/3/90 Prot.128/1732 "P.D.L." "Istituzione albo
regionale delle società di mutuo soccorso" (AC/454/A).

2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere parere
FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'
sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che co-
stituisce parte integrante della presente decisione _____

3. La III Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Com-
missari:

FAVOREVOLE: DI GIOIA-BIANCO-CIANNAMEA-LIA (in sostituzione di Fazio);
TEDESCO-ARMENISE-GODELLI-OCCHIOFINO-CROCCO(in sostituz.di LIUZZI)

CONTRARI: _____

ASTENUTI: _____

5. La III Commissione ha designato quale relatore in Aula il Commissario:

BIANCO STEFANO

1a Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 24 /P del 19.3.90

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 19.3.90 il seguente atto, trasmesso dalla III Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 19.3.90

- P.D.L. " Istituzione albo regionale delle Società di Mutuo Soccorso "

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n.1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevoli: Rizzo, Festinante, Ciannamea (sostituzione di Augelli), Selleri.

contrari: =====

di astensione =====

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



IL PRESIDENTE



R E L A Z I O N E

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

La Regione Puglia da anni vanta sul suo territorio la presenza di una larga rete di sodalizi cooperativi gestiti in forma associata, tesi a sviluppare un'ampia solidarietà fra i soci e a favore delle comunità, organizzati intorno alle Società di Mutuo Soccorso.

Tali Società sono radicate nel tessuto sociale dei nostri comuni e - senza fine di lucro - svolgono una miriade di attività a favore dei soci e attuano iniziative di interesse generale garantendo una diffusa e operante solidarietà sociale che si estrinseca in attività di volontariato e non solo strettamente limitate ai soci;

In attesa di una organica legislazione della materia relativa a queste società di mutuo soccorso, la presente proposta mira ad istituire presso l'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione l'albo delle società riconosciute in forza della legge nazionale n° 3818 del 1886 e comunque di quelle operanti da almeno dieci anni nella Regione Puglia.

Per le società da iscrivere all'albo la Regione dovrebbe concedere contributi per la ristrutturazione e straordinaria manutenzione degli immobili di proprietà e per il rinnovo degli arredi e dei beni strumentali connessi alle attività sociali, privilegiando quei soggetti che metteranno a disposizione dei comuni tali risorse.

La terza Commissione nella seduta del 16/3/90 ha approvato all'unanimità tale P.D.L., per cui lo sottopone all'approvazione di codesta Onorevole Assemblea.

P.D.L. A FIRMA BIANCO, LIA, Ciannamea, Festinanate, Selleri, Strazzeri
ed altri "ISTITUZIONE ALBO REGIONALE DELLE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO"

Relatore: Cons. Stefano Bianco

ARTICOLO 1
(Finalità)

La Regione Puglia, al fine di promuovere e sostenere una più diffusa ed operante coscienza sociale, specie in relazione ai bisogni dei cittadini della terza età, riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) e delle Cooperative ex M.S. e dei sodalizi cooperativi gestiti in forma associata e senza finalità di lucro che da almeno 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato attività di volontariato di mutualità.

ARTICOLO 2
(Albo Regionale)

E' istituita presso l'Assessorato ai SS.SS. la Consulta per la Mutualità Integrativa per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Regionale delle Società Operaie di Mutuo Soccorso, delle cooperative ex S.M.S. e dei sodalizi cooperativi della regione.

La Consulta, presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato, è costituita da 4 componenti, designati:

uno dall'Assessorato ai SS.SS., uno dall'Assessorato alla Sanità e due dall'Associazione Interregionale delle Società Operaie di Puglia.

La commissione dura in carica 5 anni ed i suoi componenti sono rinnovabili.

ARTICOLO 3
(Iscrizione all'Albo)

Possono chiedere la iscrizione all'Albo Regionale di cui all'art. 2 le Società Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 già riconosciuti in forza della legge n. 3818 del 15 aprile 1886 e comunque operanti nel territorio regionale da almeno 10 anni.

Le istanze d'iscrizione devono essere prodotte nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta Regionale.

La Consulta nel termine di 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza verifica se la Società abbia esercitato ed eserciti opera di solidarietà e perseguito i fini dettati dall'art. 1 della L. n. 3818/1886 riferendone, con parere motivato, al Presidente.

La iscrizione all'Albo delle S.M.S. e dei soggetti di cui all'art. 1 avviene mediante decreto del Presidente della Regione.

ARTICOLO 4

(Adempimenti e cancellazione dall'Albo)

Le Società Operaie ed i soggetti di cui all'art. 1 una volta iscritti nell'Albo Regionale, devono trasmettere alla Consulta copia dei bilanci di previsione e consuntivi; relazione illustrativa delle attività sociali svolte nell'anno precedente; relazione morale e finanziaria sull'impiego delle risorse di cui alla presente legge.

Gli adempimenti di cui al primo comma devono effettuarsi entro il 30 maggio di ciascun anno.

In casi di mancato adempimento la Consulta, dopo aver contestato l'inadempienza ed eccezionalmente concesso proroga non superiore a 60 giorni in caso di comprovate giustificazioni al mancato adempimento, può proporre la cancellazione dall'Albo della Società inadempiente che viene disposta, con decreto, dal Presidente della Regione.

ARTICOLO 5

(Contributi)

La Regione, per le finalità di cui all'art. 1 e in relazione alle iniziative di solidarietà e di mutualità integrative delle Società e dei soggetti ad esse equiparati iscritti nel proprio Albo, sentita la Consulta di cui all'art. 2, concede contributi in conto capitale per:

- a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dei soggetti della presente legge in cui essi hanno sede e svolgono l'attività sociale;
- b) rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale.

I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del 50% del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino ad un massimo di 30 milioni. I contributi di cui alla lettera b) possono essere concessi in misura massima del 50% dell'investimento e delle spese documentate e fino ad un massimo di 15 milioni.

I contributi verranno concessi prioritariamente ai soggetti le cui iniziative di ristrutturazione sono finalizzate alla utilizzazione, sulla base di convenzioni almeno decennali, degli immobili, o di porzione di essi, da parte dei Comuni nei quali sono ubicate.

ARTICOLO 6

(Modalità di richiesta dei contributi)

I contributi di cui all'articolo 5 devono essere richiesti alla Regione Puglia direttamente dai soggetti beneficiari di cui all'art. 1, entro il 30 gennaio di ogni anno, inviando la seguente documentazione:

- a) per le opere di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), copia del progetto approvato dalla Commissione Edilizia del Comune interessato e la perizia estimativa del costo complessivo delle opere;
- b) per gli interventi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), un preventivo dettagliato, ed una relazione volta a specificarne e motivarne gli investimenti;
- c) per le opere di cui all'art. 5, comma 3, copia del progetto approvato alla Commissione Edilizia del Comune interessato e perizia estimativa del costo complessivo delle opere, una relazione del Comune di appartenenza che motivi le finalità dell'intervento e la sua coerenza con le esigenze di spazi per le attività di cui all'art. 5, comma 3, copia della eventuale convenzione di cui all'art. 5, comma 3.

ARTICOLO 7

(Modalità di erogazione dei contributi)

I contributi in conto capitale possono essere erogati nella misura:

- a) del 50% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti, o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta;
- b) del 50% a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione; nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.

L'erogazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 5, lettera b), è subordinata alla certificazione di avvenuta acquisizione dei beni, o della realizzazione degli impianti ivi previsti.

ARTICOLO 8

(Articolo Finanziario)

All'onere riveniente dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 150.000.000, si fa fronte con le quote che trovano copertura sul Capitolo dei servizi sociali nella parte del 15% non destinata ai Comuni.